

L'autoresponsabilità dei concorrenti nelle gare telematiche: verifica dei documenti informatici illeggibili e limiti delle attività richieste alla stazione appaltante.

Secondo il Consiglio di Stato, sezione Quinta, gli operatori economici che partecipano a gare telematiche sono responsabili degli errori nella presentazione della documentazione, compresa la scelta del formato e delle modalità di invio. Pertanto, il mancato rispetto delle regole di gara, anche se riferite ai documenti informatici, può comportare l'esclusione dalla procedura.

Il Consiglio di Stato – sezione Quinta con pronuncia 8/11/2024 n. 8947 stabilisce che, in presenza di documenti illeggibili presentati dai partecipanti ad una gara telematica, la stazione appaltante ha il dovere di verificare che il formato utilizzato non impedisca in valore assoluto la corretta visualizzazione e lettura, utilizzando software comuni e adottando soluzioni tecniche appropriate (senza arrecare però eccessivi ritardi alla gara). In mancanza, può disporre l'esclusione del concorrente se non è ammesso il soccorso istruttorio, come nel caso di illeggibilità della documentazione amministrativa.

Il fatto

La ricorrente impugnava dinnanzi al Consiglio di Stato la decisione con la quale il TAR Lecce aveva rigettato il ricorso dalla stessa presentato nell'ambito di una gara per l'affidamento dei “servizi di accoglienza di titolari di protezione internazionale” indetta da un'amministrazione comunale.

Innanzitutto al giudice di prime cure la concorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata esclusa dalla gara a causa dell'impossibilità, da parte del RUP, di visionare la documentazione amministrativa allegata. **Il TAR**, nel provvedimento oggetto poi di successivo gravame, aveva rilevato che si trattava di **irregolarità essenziale inidonea, in quanto tale, ad individuare il contenuto della documentazione** (la quale risultava non leggibile per fatto imputabile alla ricorrente che aveva caricato, nello specifico, la documentazione con la c.d. marcatura temporale, laddove il regolamento di gara prescriveva espressamente di non utilizzare tale modalità) **e, quindi, ne conseguiva l'impossibilità di fare applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.**

La sentenza del giudice di primo grado è stato oggetto di gravame dinnanzi al Consiglio di Stato. Più nello specifico la ricorrente si doleva, tra gli altri, del mancato ricorso, da parte della stazione appaltante, all'istituto del soccorso istruttorio.

La pronuncia del Consiglio di Stato

Il giudice del gravame, confermando una costante giurisprudenza, rigetta il ricorso, ritenendo legittima l'esclusione della ricorrente, così confermando quanto statuito dal TAR Lecce.

Il Consiglio di Stato richiama il generale principio di **autoresponsabilità** in base al quale ciascuno dei concorrenti ad una gara deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione¹. A conferma di tale principio, il giudicante richiama anche il più dettagliato principio di **autoresponsabilità nelle pubbliche gare**

¹ Cons. Stato, Ad. Pl. 25 febbraio 2014, n. 9

che si svolgono con modalità telematiche² in base al quale il **partecipante** ad una gara telematica **deve aver presente, prevenire e gestire** eventuali fisiologiche **problematiche relative alla gestione informatica** della gara (quali ad esempio i rallentamenti conseguenti a momentanea gestione del traffico della rete). Sulla scorta degli anzidetti principi, il giudice d'appello, confermando quanto statuito dal TAR, ha ritenuto corretta sia l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara per l'impossibilità da parte del RUP di visionare la documentazione amministrativa (impossibilità unicamente imputabile all'operatore economico), che la non applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (art. 101 del vigente D.Lgs. 36/2023). Infatti, il **file illeggibile** (nonostante i tentativi posti in essere dai competenti uffici tecnici/informatici della stazione appaltante), a causa del mancato rispetto delle regole stabilite nel disciplinare, **equivale ad inesistenza della documentazione amministrativa** richiesta e, quindi ne consegue l'impossibilità di attivare il rimedio del soccorso istruttorio in quanto il contenuto della documentazione amministrativa risulta impossibile da individuare³, configurandosi così una irregolarità essenziale non altrimenti sanabile.

Pertanto il Consiglio di Stato ha confermato l'esclusione della stessa dalla gara, sulla scorta del generale principio dell'autoresponsabilità in presenza:

- (1) dell'illeggibilità del file informatico contenente la busta amministrativa;
- (2) del mancato rispetto della legge di gara da parte della ricorrente (che infatti non si atteneva alle prescrizioni del disciplinare sulle modalità di caricamento del file).

Ha inoltre ritenuto corretto il mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

² Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448; Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352

³ Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4065